Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500
Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it
COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

Ai Docenti
Ai Genitori
Tutti gli ordini e plessi

OGGETTO: formazione delle classi iniziali e assegnazione docenti alle classi

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti a questa dirigenza circa la formazione delle classi iniziali dei vari ordini di scuola e l'assegnazione dei docenti alle classi, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
La formazione delle classi avverrà all'inizio per prossimo anno scolastico, dopo che sarà acquisito il relativo parere del Collegio dei Docenti, in coerenza con i criteri generali definiti dal Consiglio di istituto con delibera del 05 settembre 2024.
Si ricorda, a tal proposito, che tra le materie di deliberazione del Collegio dei Docenti vi è la formulazione di proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti (Art. 7, c.2 lettera b del D.gs 297/94).
In relazione all'assegnazione dei docenti alle classi, essendo pervenute istanze di docenti che formulano richieste di assegnazione a plessi o classi specifiche, si ritiene opportuno puntualizzare che il lavoratore della scuola, in generale, non è dipendete di uno specifico plesso, bensì dell'istituzione scolastica IC Gatti-Manzoni-Augruso.
Si precisa, inoltre, che l'assegnazione dei Docenti alle classi è una prerogativa del Dirigente scolastico, che opera nel rispetto delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri del Consiglio di istituto, pertanto l'assegnazione dei docenti alle classi (e ai plessi) per il prossimo anno scolastico 2025-26 sarà effettuata ad inizio settembre, dopo l'acquisizione delle relative proposte del nuovo Collegio dei docenti. Si informano, infine, i Docenti che non saranno prese in considerazione richieste specifiche di assegnazioni a classi e/o a plessi a meno che non siano ben motivate e documentate.
Si allega normativa di riferimento, per i docenti interessati.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 del D.Lgs 39/93

Assegnazione dei docenti alle classi

Il Dirigente Scolastico ha il compito di garantire la qualità dei processi formativi, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Poiché l'assegnazione dei docenti alle classi può incidere sulla qualità del processo di insegnamento-apprendimento, oltre che sul clima relazionale, il Dirigente Scolastico effettuerà tale operazione nell'ottica di garantire condizioni di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti, operando scelte che rispondano a criteri oggettivi e trasparenti, anche attraverso un'attenta analisi dei dati a disposizione, delle caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati.

Normativa di riferimento
Ai sensi dell'art.10, comma 4, del d.Lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, mentre in base all'art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d'obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche include anche l'assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.
Dunque, l'arbitraria assegnazione dei docenti alle classi non rientra tra le facoltà del dirigente scolastico e deriva, probabilmente, da una lettura superficiale dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001, che delinea le competenze del dirigente scolastico: "2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3. dell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta

educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale".
Dunque, l'assegnazione dei docenti alle classi è, sì, una prerogativa del Dirigente Scolastico, ma sempre nel rispetto delle competenze riservate agli organi collegiali.
Naturalmente, un principio che va sempre rispettato riguarda l'assenza di incompatibilità.
L'O.M. 90 del 21 maggio 2001 (riguardante scrutini ed esami-anno scolastico 2000/2001) dispone all'art.11, comma 8: "Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private". Dunque, la norma decreta una incompatibilità sulla valutazione svolta da un docente nei confronti di parenti e affini entro il quarto grado. Ne deriva l'obbligo di segnalazione alla scuola da parte del docente interessato a cui sia stata assegnata una classe ove sia iscritto un alunno avente con il suddetto insegnante relazione di parentela o affinità entro il quarto grado.

Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi

Di norma, il primo criterio è la continuità didattica, che è tutelata dalla legge. Tuttavia, la norma non dice che la continuità didattica sia un criterio assoluto e vincolante. Nello specifico, l'art.25 del D.Lgs 165/2001, responsabilizza il Ds ad adottare provvedimenti che garantiscano la qualità dei processi formativi, principale obiettivo dell'azione dirigenziale, pertanto in casi eccezionali il DS può fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d'Istituto. D'altronde, nel comma 4 della suddetta norma legislativa è scritto che spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. E, in base al comma 2, il Ds è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce.
Inoltre, è bene ricordare che la legge 150/2009 sottrae alla contrattazione d'istituto la questione dell'assegnazione dei docenti alle classi (le proposte formulate dal Collegio dei Docenti sono oggetto di informazione alla parte sindacale, ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18, mentre i criteri per l'assegnazione di personale ai plessi è materia di confronto).

Procedure

Il Collegio Docenti formula proposte in merito all'assegnazione dei docenti alle classi.
Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.
L'assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti, dopo un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.